

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

29

DISCIPLINA INTRODotta IN VIA TRANSITORIA
NEL 1993 (D.L. 331/1993) E
PROBATA SINTE DIE


DISCIPLINA A REGIME → TASSAZIONE NEL
PAESE DI ORIGINE

per cui il cedente applica l'IVA e titolo di
rivista e ^{le detree} ^{il combinato nell'esercizio di impresa} ^{cessando se soggetto passivo}
le detree (come avviene nel MECCANISMO
ORDINARIO)

L'introduzione è stata BLOCCATA per

1 - rifiuto degli STATI MEMBRI di DISTRIBUIRE
un'imposta RESISA DA ALTRO STATO

2 - DIVERSITÀ DI ALIQUOTE ancora esistente



PRESUPPOSTI NECESSARI

affinche si configuri un' OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA (NON URBNIUS)

REQUISITI OGGETTIVI

ONEROSITA': l'operazione deve essere a titolo oneroso

TRASFERIMENTO ~~FISICO~~ FISICO DEL BENE (per le cessioni di beni)

se non vi e', l'OPERAZ. e' NON COMUNITARIA

↓
IMBONIBILE IVA

REQUISITI SOGGETTIVI

l'operazione deve essere fatta in essere tra due SOGGETTI PASSIVI IVA nei rispettivi STATI

e che agiscono in quanto TA (ESERCIZIO DI ATTIVITA')



le operazioni fatte in essere con PRIVATI sono imputabili come le cessioni INTERNE

(PAESE DI ORIGINE)



Se si verificano i requisiti della
OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA allora

31

↳ L'OPERAZIONE È NON IMPONIBILE;
QUINDI OPERAZIONE RIVOLTA AI FINI IVA
che, pur essendo detassate,

1 - Determinando in capo a chi le
effettua l'OBBLIGO DI RISPETTO
DI TUTTI GLI ADDEBITAMENTI
previsti dalle normative in vigore dello
Stato di appartenenza

2 - Danno diritto alle **DETRAZIONI**
o **RIMBORSI** dell'IVA assolta
sugli **ACQUISTI**

OPERAZIONI ESSENTI (ART. 10)

32

DEFINIZIONE

Operazione che pur avendo i presupposti per l'applicazione dell'iva NON SONO ASSOGGETTATE AL TRIBUTO PER MOTIVI POLITICO-SOCIALI IMPOSTI DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE

TASSATIVITA' E QUINDI DIVIETO DI ANALOGIA

Essendo DISCRETE al PRINCIPIO GENERALE DI TASSAZIONE i casi sono TASSATIVI e per essi è fatto divieto di ~~INTERPRETATIONE~~ ESTENSIONE PER INTERPRETAZIONE ANALOGICA

l'operazione ESSENTE non comporta applic. IVA ma estendo OPERAZIONI RICOMPRESE COMBATE

il sorgere di OBBLIGHI FORMALI in capo di SOGGETTI PASSIVI



N.B.
se il soggetto passivo effettua solo OPERAZIONI ESSENTI può CHIEDERE di ESSERE DISPENSAT


CONCORRE AL VOLUME D'AFFARI

LIMITA IL DIRITTO ALLA DEDUZIONE

l'IVA A MONTE relativa ad una OPERAZ. ESSENTE è INDISTRINGIBILE

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO ³³ DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Del compimento di un'operazione ASSEGNATA AD IVA discende n. 3 RAPPORTI GIURIDICI



A.F. - CREDITORE
↓
- PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ADDEBITAMENTI (e tutti gli adempimenti)

CREDITORE = CESSIONARIO
↓
RIVALSA
(OBBLIGO DI -)
RAPPORTO PRIVATISTICO
(le liti relative appartengono alle giurisdizioni del G.O.)

A.F. - CESSIONARIO
↓
DETRAZIONE
(se soggetto passivo)

PARTICOLARITÀ

In alcuni casi l'OBBLIGO DI FATTURAZIONE è diluito dall'ACQUIRENTE (AUTOFATTURAZIONE) da annotare sia su REGISTRO ACQUISTI che VENDITE

- IPOTESI
- ACQUISTI DI BENI o SERVIZI DA SOGGETTI RESIDENTI EXTRA UE
 - MANCANZA RICEVIMENTO DI FATTURA o RICEVIMENTO DI FATTURA IRREGOLARE
- (ESEMP. = professionisti)

* ART. 6, comma 8 D. Lgs 471/97

PA

RIVALSA (ART. 18)

NOZIONE

meccanismo che impone al CEDENTE o PRESTATORE DEL SERVIZIO L'OBBLIGO DI ADDIBITARE L'IVA AL COSSIONARIO o COMMITTENTE

RIVALSA OBBLIGATORIA

IN GENERALE È OBBLIGATORIA E SI ATTEGgia IN MANIERA DIVERSA A SEGUNDA CHE L'ACQUIRENTE SIA

SOCCETTO PASSIVO



LA RIVALSA JUNE UN EFFETTO NEUTRO (il cessionario non sopporterà il costo in quanto ha diritto di detrarre)

CONSUMATORE FINALE



SOCCETTO INCLSO

CESSIONI GRATUITE

RIVALSA FACOLTATIVA

(ECCEZIONI)

FACOLTA' PER NON ADDIBITARE L'IVA

AUTOCONSUMO

se non opera riva sa su fattura reperibile solo nelle vendite

PRESTAZIONI DI SERVIZIO GRATUITE o DESTINATE ALL'AUTOCONSUMO



Autoconsumo di beni

L'autoconsumo si configura in due ipotesi, distinte in relazione all'utilizzo a favore di esigenze interne all'impresa, ovvero per finalità e scopi ad essa estranei. Quindi, l'autoconsumo può essere distinto tra "autoconsumo interno" e "autoconsumo esterno".

Il primo si configura quando il bene viene utilizzato nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Al riguardo si pensi a una materia prima (come ad esempio il ferro) o un bene sussidiario (ad esempio, l'impugnatura in legno di un qualsiasi strumento) autoprodotti dall'impresa, o acquistati presso un soggetto terzo, che vengono utilizzati nella produzione del bene finito oggetto dell'attività d'impresa (ad esempio, un badile). Alla luce di ciò, si può affermare che si verifica autoconsumo interno quando il soggetto passivo utilizza i beni prodotti o le materie prime nell'ambito dell'impresa, al fine di migliorarne l'efficienza, la produttività, o per altri simili scopi. **Si tenga presente che tale fattispecie non è rilevante ai fini IVA.**

L'autoconsumo "esterno", invece, rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari, o comunque con la destinazione del bene a finalità estranee all'attività svolta.

Esso si configura sia nel caso di esercizio d'impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. **Dà sempre luogo a imposizione IVA, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione IVA relativa all'acquisto del bene.** Si evidenzia che costituisce un'ipotesi di *autoconsumo esterno* anche quella di *cessazione dell'attività*.

Nel caso in cui vi sia autoconsumo "esterno" il contribuente dovrà assoggettare ad IVA il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. **Al fine di assolvere l'IVA il contribuente procederà all'emissione di apposita autofattura.**

L'autofattura avrà le seguenti caratteristiche:

- intestazione a se stessi, indicando che si tratta di autofattura per autoconsumo esterno;
- unico esemplare;
- indicazione della corretta aliquota IVA.

Per tali cessioni, secondo l'art. 18, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, la rivalsa non è obbligatoria: se la rivalsa non viene esercitata, la fattura va registrata nel solo registro delle vendite. **L'autofattura deve essere registrata nel registro delle fatture emesse, seguendo la numerazione progressiva.**

Base imponibile e valore normale

La Comunitaria 2008, ha apportato alcune modifiche all'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 che disciplina la base imponibile.

Più in particolare, per le cessioni gratuite, l'autoconsumo "esterno" o la destinazione ad altre finalità estranee all'impresa e le assegnazioni di beni ai soci di cui rispettivamente all'art. 2, comma 2, numeri 4), 5) e 6), la base imponibile non è più determinata in funzione del "valore normale", ma - coerentemente al dettato comunitario - è ora costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Analogamente, per le prestazioni gratuite di cui all'art. 3, primo e terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972, la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione delle prestazioni stesse.

Al riguardo si segnala che l'Assonime con la circolare n. 42/2009 ha precisato che "il prezzo di acquisto ai fini della determinazione dell'imponibile, non può essere limitato solo all'importo pagato per acquistare il bene, ma dovrebbe comprendere anche le spese relative ad acquisti di beni e servizi sostenute, in ipotesi, per riparare o completare il bene (naturalmente se rilevanti ai fini dell'IVA: non sono tali, ed esempio, le retribuzioni ai dipendenti impiegati nella manutenzione), tenendosi conto, inoltre, di quanto è stato già consumato al momento della effettuazione dell'operazione; non potrebbe, ad esempio, essere assunto come imponibile della cessione il prezzo di acquisto "tal quale", se il bene nel frattempo è stato usato ed è diminuito di valore, così come non potrebbe assumersi il mero prezzo di acquisto se il bene è stato migliorato (riparato o

nel caso in cui non si esercita la RIVALSA (perché prevista dalla legge come FACOLTATIVA) l'imposta rimane

N.B.

CARICO DEL CEDENTE / PRESTATORE e costituisce ONERE NON DEDUCIBILE

ADDEBITAMENTI
PER RIVALSA
FACOLTATIVA
~~esente~~

ISTITUZIONI
"REGISTRO
DITACCI"
(NON ESERCIZIO
USUA RIVALSA)

- ove è annotato
- DATI IDENTIFICATIVI DEL CEDENTE
- IMPONIBILE
- ALIQUOTA
- IMPUTA

EMISSIONE DI
AUTOFATTURA
(NON ESERCIZIO USUA RIVALSA)

- annotato sul "REGISTRO USUARI"
- in quanto intestata al ~~cliente~~ ^{cedente} è BILIOSA IN UNICA COPIA e non ve consegnata o spedita al destinatario

FATTURA

Nel caso in cui il cedente opti comunque per la RIVALSA allora dovrà emettere FATTURA

ESEMPLO	imponibile	100,00
	I.V.A.	22,00
	<hr/>	
	TOT. FATTURA	122,00

Fattura emessa ai soli fini della rivalsa dell'I.V.A totale e vostro debito € 22,00

MANCANZA DI LIMITI TEMPORALI ALLA "RIVALSA"

(a differenza della "DETRAZIONE")

L'esercizio del DIRITTO - OBBLIGO di RIVALSA non
incontra LIMITI TEMPORALI e può essere esercitato
anche

- DOPO CHE È DECORSO IL TERMINE PER
L'EMISSIONE DELLA FATTURA

- ED ANCHE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO
AVUTO DAL CEDENTE O PRESTATORE

In ogni caso al CEDENTE o COMMITTENTE è
riconosciuto il DIRITTO ALLA DETRAZIONE ma come
vedremo questa dal 2017 è soggetta a
STRINGENTI LIMITI TEMPORALI

Su tale asimmetria molto probabilmente
interverrà la CORTE DI GIUSTIZIA UE

- FINO AL 2016 benché vi fosse ASIMMETRIA era
comunque tollerata data l'elasticità, la congruità
del Tempo con cui esercitare la DETRAZIONE


- DAL 2017 → eccessivamente RIGIDA

DETRAZIONE

NOZIONE

DIRITTO DI SOTTRARRE DALL'IVA
DOVUTA SULLE OPERAZIONI ATTIVE
L'IVA ASSOLTA SUGLI

- ACQUISTI
- IMBRIAZIONI



CONDIZIONI


La detrazione è ammessa soltanto se

- ▶ VENGONO EFFETTUATE OPERAZIONI IMBIBILI O NON IMBIBILI
↳ PER OPERAZIONI NON SOGGETTE (FUORI CARIC IVA) O ESENTI → NO DETRAZ.
- ▶ L'ACQUISTO DEVE ESSERE IMBIBENTE
- ▶ L'IVA DEVE ESSERE ADDIBITATA IN FATTORE
- ▶ L'OPERAZIONE NON DEVE RIENTRARE NEI CASI DI INDEBIBIBILITÀ

▶ INDEBIBIBILITÀ : il bene deve essere destinato effettivamente all'ATTIVITÀ ANCHE A SCOPPI ESTRANEI


PRINCIPIO
SOSTANZIALITÀ

IL DIRITTO ALLA
DISTRAZIONE È IL CARATTERE
ATTORNO AL QUALE RUOTA
IL SISTEMA COMUNITARIO
DELL'IVA



LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
(CUI SI È ADEGUATE ANCHE QUELLE
NAZIONALE)

PRIVILEGIA GLI ADDETTI SOSTANZIALI



Spesso la DISTRAZIONE È RICONOSCIUTA
ANCHE SE NON SONO STATI RISPETTATI
ALCUNI ADDETTI FORMALI
(FORSE LA IRROGAZIONE DI
SANZIONI)

ES. "REGOLE CARICO"

IN GENERALE

Il diritto alla detrazione
NACE nel momento in cui
nasce il capo al CEDENTE
L'OBBLIGO DI URBAMENTO

ECCESZIONE: IVA PER
CARSA

(vedi infra)

CONTRAZIONE
AL MOMENTO IN
CUI L'OPERAZIONE
SI CONSIDERA
EFFETTUATA IN
CAPO AL
CEDENTE

REGIME IVA PER CASSA

se applicato dal CEDENTE



il diritto alle detrazioni ³⁸
SORGE PRIMA
rispetto al momento
in cui l'IVA diviene
ESIGIBILE in capo
al CEDENTE

se applicato dall'ACQUIRENTE →

il diritto sorge
- ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
- o PER DECORRENZA DELL'ANNO

In ogni caso

NON RILEVANZA
DEL PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA DA
PARTE DEL CEDENTE

Il diritto alla detrazione
è riconosciuto indipendentemente
dal fatto che il cedente
abbia o meno corrisposto
l'imposta all'erario

TERMINI ENTRO
CUI PUÒ ESSERE
ESERCITATO

- entro il TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ANNUALE RELATIVA AL
SECONDO ANNO SUCCESSIVO
a quello in cui il diritto
è sorto (fino al 31/12/2016)**

- se scade tale termine è
possibile recuperare l'IVA
con Istanza di RIMBORSO

✖✖

38 BU

NUOVI LIMITI TEMPORALI PER LA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

RIFERIMENTO
NORMATIVO

ART. 2 D.L. 50/2017

(^{no} novellato l'ART. 19, comma 1 DPR 633/1971)

" Il diritto alla detrazione dell'imposta relative a beni e servizi ACQUISTATI o IMPIANTATI **SORGE** NEL MOMENTO IN CUI L'IMPOSTA DIVIENE **ESIGIBILE** ED E' **ESERCITABILE** AL PIU' TARDI CON LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E' **SORTO** ED ALLE CONDIZIONI ESISTENTI AL MOMENTO DELLA NASCITA DEL DIRITTO MEDESIMO."

TERMINI DICHIARAZIONE IVA

→ 30 APRILE DI
CIASCUN ANNO

ESIGENZA

di chiedere le FATTURE entro 2017 e di farle pervenire entro il 30/04 (meglio sarebbe entro il 16/01 o 16/03)

①

LA FATTURA ARRIVA ENTRO IL 16/01 (contribuenti mensili)
ENTRO IL 16/03 (contribuenti trimestrali)

IPOTESI



possibilità di fare concorrenza con la liquidaz. di DIC. 2017 o 4° TRIM. 2017



PROBLEMA TECNICO DEL SOFTWARE
SOPRABILE SE VENEVO RICHIASTE IN CODA
AL 31/12/2017

II HP

La FATTORE ARRIVA DOPO IL 16/01 o 20/03
MA PRIMA DEL 30/04

3B IR

↓ e' possibile detenerlo con riferimento
di 2017

↳ PROBLEMA 1) le liquidazioni
sono ormai
state eseguite
e comunicate

2) PROBLEMA TECNICO DEL
SOFTWARE

SOLUZIONE
IPOTETICA

→ FARE CONSCIARE L'ACQUISTO
IN DICHIARAZIONE NEL
QUADRO VF DA GLI
ACQUISTI

III HP

LA FATTORE ARRIVA DOPO IL 30/04

↓
IVA INDIFRABILE → COSTO DEDUCIBILE

SOLUZIONE
IPOTETICA

→ RICHIESTA DI RIMBORSO NEL
TERMINI DI 2 ANNI
(ART. 21 D. LGS. 546/1992)

~~PROBLEMI DELLA
NORMATIVA~~

~~INTERNI → CONFLITTO NORMATIVO CON
ART. 25 1° C. D che
riconosce il diritto di recuperare
LA FATTORE ENTRO LA SCADENZA
DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ANNO
IN CUI LA FATTORE E' ARRIVATA~~

~~ESTERNI → COMPATIBILITA' CON LE DIRETTIVE
COMUNITARIE → SI PRETENDONO
L'INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA~~

INTERNI : I) CONFLITTO NORMATIVO
TRA ART. 19 (nuovo) e
ART. 25 (nuovo)

quest'ultimo riconosce
il diritto di registrare
la fattura entro il
termine di presentazione
della dichiarazione IVA
relative all'anno in
cui la fattura è
Pervenuta

PROBLEMI / CRITICITA'
DELLA NUOVA
NORMATIVA

II) INCONCILIABILITA' CON I TERMINI
ENTRO CUI E' POSSIBILE REGOLARIZZARE
PER L'ACQUIRIMENTO L'OMESSA O
IRREGOLARE FATTURA DA PARTE
DEL CLIENTE / FORNITORE
(ART. 6, C. 8 D.LGS. 471/1997)
ENTRO 30 GG. DALLA
SCADUTA DEI 4 MESI

ESTERNI : COMPATIBILITA' CON LE DIRITTI
COMUNITARIE che mirano a
salvaguardare il DIRITTO ALLA
DETRAZIONE

↳ si prevede un intervento
della Corte di Giustizia

E DIPATTI A PIÙ ESPRESSE LA CORTE DI GIUSTIZIA
ha sempre affermato che

• la NEUTRALITÀ dell'IVA è garantita dai
meccanismi della RIVALSA e della
DISTRAZIONE -

Perciò la legislazione nazionale non
può creare LIMITI a tali meccanismi
tali da ostacolare ^{o eccessivamente} l'ESTERAZIONE DEL
DIRITTO. *

Si attende comunque

- la CONVERSIONE IN LEGGE
- chiarimenti di PRAPH

* Ad es. sono stati considerati QUALIFICATI
(RAZIONALI) ...

- I VECCHI LIMITI TEMPORALI
- le INDISTRABILITÀ OGGETTIVE (ad es. per
autoreture cellulari)

IPOTESI DI
INDETRABIBILITÀ

INDETRABIBILITÀ
TOTALE
PER DESTINAZIONE (ART. 19, c. 2)

INDETRABIBILITÀ PRO QUOTA
PER BENI O SERVIZI A
USO PROMISCUO (ART. 19,
comma 4)

INDETRABIBILITÀ OGGETTIVA (ART. 19
bis 1)

INDETRABIBILITÀ PRO-RATA (ART. 19,
comma 5)

INDETRABIBILITÀ PARZIALE
PER ENTI NON COMMERCIALI (ART. 19)
Ter

INDETRAIBILITÀ TOTALE (ART. 19, comma 2)

IMPOSTA RELATIVA ALL'ACQUISTO
O IMPORTAZIONE DI BENI
O SERVIZI INERENTI L'ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE/PROFESSIONALE
MA AFFORZANTI

OPERAZIONI
ESENTI

OPERAZIONI
NON SOGGETTE

ECCESZIONI

- OPERAZIONI
NON IMBENIBILI

- OPERAZIONI EFFETTUATE FUORI DAL
TERRITORIO DELLO STATO CHE, SE
EFFETTUATE NEL TERRITORIO STESSO,
DAREBBERO DIRITTO ALLA DEDUZIONE

- SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE
PER ACQUISTARE BENI DI COSTO
UNITARIO NON SUPERIORE A € 50,00
NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ
E DESTINATI AD USI NON COLLEGATI
IN VIAGGIO (IVA DEDUCIBILE)

INDETRAIBILITÀ PRO QUOTA (ART. 19, comma 4) PER ^(A USI DIVERSI) BENI E SERVIZI DA USO PROMISCUO

SONO CONSIDERATI
ACQUISTI DI BENI
O SERVIZI AD
USO PROMISCUO

- BENI E SERVIZI UTILIZZATI IN PARTE
PER OPERAZIONI CHE DANNO DIRITTO
ALLA DEDUZIONE E IN PARTE PER OPERAZIONI
NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA

- BENI E SERVIZI UTILIZZATI
- PER FINI PRIVATI
- O COMUNQUE ENTRANTI ALL'ESERCIZIO
DELL'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE

In questi casi la DEDUZIONE è ammessa
per la sola QUOTA IMPUTABILE AUE
OPERAZIONI CHE DANNO DIRITTO ALLA
DEDUZIONE

41

CRITERI PER
IMPUTAZIONE

Devono essere
CRITERI il più
possibile
OGGETTIVI

ES.
immobile utilizzati
prom.
spese di riscald.
in base alla
CUBATURA

ALTERNATIVA
(GIURISPRUDENZA
COMUNITARIA)



~~DETRARRE~~
L'IVA INTEGRATA
E TASSARE
L'UTILIZZO DEL
BENE PER FINI
PRIVATI O ESTRANIERI

INDETRABILITÀ OGGETTIVA (Art. 19 bis) 19 bis 1

Si tratta di casi di INDETRABILITÀ TOTALE o
PARZIALE ASSOLTA SUGLI ACQUISTI PER ALCUNI BENI
TASSATIVAMENTE INDICATI - si citano

- OMAGGI E SPAESE DI RAPPRESENTANZA

Tenere acquisto di beni non oggetto dell'attività
di costo unitario non superiore a € 50,00

- BENI DI LUSO

A

- MEZZI DI TRASPORTE (CON PROFESSIONISTI) → DEDUCIBILITÀ ECONOMICA NELLA MISURA DEL 40% 42

- ABITAZIONI tenute in affitto costruite e immobiliarizzate

- TELEFONI CELLULARI → 50%

INDEDUCIBILITÀ PRO-RATA (ART. 19, comma 5)

CASO DI CONTRAVENTE
che nel corso del
periodo di imposta
Svolgono

OPERAZIONI CHE DANNO
LUOGO AL DIRITTO ALLA
DEDUZIONE

OPERAZIONI ESISTENTI



IL DIRITTO ALLA DEDUZIONE spetta
in MISURA PROPORZIONALE alla prima
categoria di operazioni

In tal caso la DEDUZIONE opera secondo
tale percentuale (PRO RATA) su tutti
gli acquisti effettuati

43
ECCAZIONE: soggetto da svolgere
OPERAZIONI ESENTI OCCASIONALI
(le DETRAZIONI di PIENA)

OPERAZIONI
ESCLUSE

Se il contribuente effettua anche
operazioni FUORI CAMPO IVA
per il calcolo del Pro RATA
va prima sottrarre l'ammontare
di tali operazioni

Pro RATA

AMMONTARE OPERAZIONI
CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZ.

AMM. OPERAZ.
CHE DANNO DIRITTO DETRAZ. + OPERAZIONI
ESENTI

- la determinazione ha
cadenza ANNUALE
e si applica per l'anno
successivo

OPERAZIONI CHE
NON RIENTRANO
NEL CALCOLO

- CESSIONI DI BENI ATTIKIZZABILI
- PASSAGGI INTERNI

RETTEFFICA DELLA

DETRAZIONE (ART. 19 bis 2)

44

PREMESSA

A differenza di quanto avviene nelle II. DD. la DETRAZIONE IVA è riconosciuta all'atto dell'ACQUISTO ed al di là dell'UTILIZZO nell'attività d'impresa

RATIO

Può quindi accadere che le condizioni, su cui si è basata la detrazione originaria possano variare - in tal caso le DETRAZIONI ORIGINARIAMENTE OPERATE DOVE ESSERE OGGETTO DI RETTEFFICA

IPOTESI DI
RETTEFFICA

(ART. 19 bis 2)

- 1) CAMBIO DI DESTINAZIONE
(comma 2)
- 2) MUTAMENTO DEL REGIME FISCALE
(comma 3)
- 3) VARIAZIONE DEL PRO RATA
DI DETRAIBILITÀ
(commi 4, 5, 6)

Le RETTEFFICA
opere diversamente
e secondo

BENI

NON AMMORTIZZABILI

BENI

AMMORTIZZABILI

BENI NON AMMORTIZZABILI
 equipments
 - BENI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A € 516,46
 - BENI CON COEFF. DI AMM. TO SUP. AL 25%



occorre verificare la PRIMA UTILIZZAZIONE

se al loro primo impiego rispettano la DESTINAZIONE PREVISTA IN SOSTA DI ACQUISTO, cui è stata collegata la detrazione operata, NESSUNA VARIAZIONE VA ABBONATA

BENI AMMORTIZZABILI

Essendo beni ad UTILITA' DURABILE la USURCA va effettuata

NON SOLO AL PRIMO IMPIEGO (come per i BENI NON AMMORTIZZABILI)
 MA ANCHE DURANTE il c.d. PERIODO DI MONITORAGGIO (detto anche di "TUTELA FISCALE")
 che decorre dall'anno di entrata in funzione dei BENI e si potrae

- ▶ per i 4 ANNI SUCCESSIVI (quindi 5 ANNI) → per la GENERALITÀ DEI BENI AMMORTIZZABILI
- ▶ per i 9 ANNI SUCCESSIVI (quindi 10 ANNI) → FABBRICATI ARTE FABBRICABILI



1) Se la VARIAZIONE si verifica nel corso del periodo di TUTELA FISCALE la DETRAZIONE va rettificata solo in rapporto a TANTI QUINTI (o DECIMI nel caso di IMMOBILI) DELL'IMPOSTA DETRATTA QUANTI SONO GLI ANNI CHE MANCANO AL COMPIIMENTO DEL QUINQUENNIO O DECENNIO.

2) Se la VARIAZIONE si verifica ~~oltre~~ OLTRE I 4-9 ANNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE, NON DEVE ESSERE EFFETTUATA ALCUNA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE INIZIALE: lo stesso si considera DEFINITIVAMENTE ACQUISITA

IN CASO DI VARIAZIONE DEL PRO RATA

1a) LA VARIAZIONE E' RILEVANTE SOLO SE SUPERIORE AL 10%

2a) LA VARIAZIONE PUO' ESSERE A DEBITO O A CREDITO

3a) LA VARIAZIONE E' EFFETTUATA NELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI SI VERIFICANO GLI EVENTI CHE LA DETERMINANO

ESEMPIO : 1) DEL REGIME DEI MINIMI AL REGIME ORDINARIO


- RETTIFICA DETRAZIONE IN AUMENTO
(FAVOREVOLE)

2) DEL REGIME ORDINARIO AL REGIME DEI MINIMI
- RETTIFICA DETRAZIONE IN DIMINUIZIONE

(VEDI ALLEGATO)

OPERAZIONI CON L'ESTERO ADEMPIMENTI

46



LE OPERAZIONI
EFFETTUATE CON
L'ESTERO
POSSONO ESSERE
DISTINTE IN

- ▶ ESPORTAZIONI
- ▶ OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI
- ▶ SERVIZI INTERNAZIONALI
- ▶ IMPORTAZIONI
- ▶ OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le OPERAZIONI IN USCITA costituiscono **OPERAZIONI
NON IMPONIBILI** e sono

- ▶ **ESPORTAZIONI** (ART. 8)
- ▶ **OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI**
- ▶ **SERVIZI INTERNAZIONALI** (ART. 9)
- ▶ **OPERAZIONI (CESSIONI) INTRACOMUNITARIE**

Vi è poi un'altra categoria di
OPERAZIONI NON IMPONIBILI:
quelle effettuate nei confronti
di soggetti che, operando con l'estero,
possono effettuare acquisti nel
territorio italiano senza
applicazione dell'IVA

C.c.d. "ESPORTATORI ABITUALI")

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (DL 331/1993) ⁴⁷

- OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA
- L'IVA È DOVUTA NELLO STATO MEMBR
- DI DESTINAZIONE DEI BENI (PRINCIPIO DEL "PAESE DI DESTINAZIONE")

ADDEBITAMENTI
A CARICO DEL
SOCCORRITO PASSIVO
IVA

ACQUISTI
INTRACOMUNITARI
L'acquirente
italiano deve


- COMUNICARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO UE (C.F.) AL FORNITORE COMUNITARIO
- INTEGRARE LA FATTORE RICEVUTA
- REGISTRARE LA FATTORE
- COMPILARE I MODELLI INTRACOM
- INDICARE GLI ACQUISTI NELLA COMUNICAZ. DATI IVA
- INDICARE GLI ACQUISTI IN DICHIARAZIONE

CESIONI
INTRACOMUNITARIE

- RICHIESTA DEL IDENTIFICATIVO UE AL CESSIONARIO
- COMPILAZ. E TRAMISS. INTRA
- INDICAZ. DELLA CESSIONE IN CIA
- INDICAZ. IN DICHIARAZIONE

ARCHIVIO VIES

Per effettuare operazioni INTRA occorre iscrivere in un apposito ARCHIVIO



FATTURAZIONE

PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI

~~PARTICOLARI~~

SE IL COMMITTENTE E' SEGGUITO PASSIVO IN ALTRO STATO UE → OPERAZIONE NON IMPONIBILE MA SEGGUITA A RENDERE CHARGE (Coscione indicare in fattura "INVERSIONE CONTABILE")

SE IL COMMITTENTE E' IN ARBITO EXTRA UE

OPERAZIONE NON SEGGUITA



ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART. 46, c.1 DL 331/1993)

49

INTEGRAZIONE
FATTURA
"REVERSE CHARGE"

può
essere
eseguita

O SULLA
MENA FATTURA

O SU UN
FOGLIO A PARTE

occorre indicare

- IMBIBILIUS
- ALIQUOTA PLURISTA PER LO
STESSO BENE IN ITALIA
- IVA

CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ART. 46, c.2 DL 331/1993)

- EMISSIONI IN DUPLICE ESTERPLARE
- NUMERAZIONE SECONDO LA PROGRESSIONE
- INDICAZIONE = "OPERAZIONE NON IMBIBILIUS"
EX ART. 46, c.2 DL 331/1993
- PERIODO DI EMISSIONE DELLA FATTURA : entro il 15^{GIUGNO} DEL MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE
OPERAZ.

IMBRIAZIONI

50

- VENDITE ANNOTATE LE BOLLETTE DOGANALI
ove è indicato
 - I IMBROGLI su cui è stata applicata l'IVA
 - I IMPOSTA

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

- N.B. - INDICAZIONE DISTINTA DI

- Cessioni ALL'ESTERAZIONE
- IMBROGLI
- Cessioni INTRACOMUNITARIE
- ACQUISTI INTRACOMUNITARIE

ESPORTATORI ABITUALI

51

Le esportazioni costituiscono operazioni
NON IMBONIBILI de denno DEDOTTO ALLA
DISTRIBUZIONE



coloro che effettuano abitualmente
esportazioni si troverebbero costantemente
in credito



~~per evitare~~ al fine di NON PENALIZZARE
questi soggetti se non altro per i tempi
(lunghi) per il rimborso

ART. 8 c. 1 lett. c CONSENTE DI
POTER ACQUISTARE O IMPORTARE
SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

PER CUI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
TASSI FACOLTA' IMBONIBILI INUTILI
PERCHÉ L'INTEGRAZIONE RISPONDE
GIÀ LA NEUTRALITÀ FINANZIARIA

QUALIFICA DI
ESPORTATORE
ABITUALE

Coloro che hanno registrato
un VOLUME D'AFFARI
CON L'ESTERO SUPERIORE
AL 10%.
RISPETTO A QUELLO COMPULSIVO.

DETERMINAZIONE
DEL "PLAFOND"

Una volta verificata la
sussistenza dello status di
esportatore abituale si
deve determinare l'ADDEBITAMENTO
ENTRO IL QUALE E' POSSIBILE
EFFETTUARE ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI SENZA IL PAGAMENTO
DELL'IVA



e' lo stesso previsto per
la sussistenza della
qualifica

10%

DICHIARAZIONI
D'INTENTO

L'esportatore
deve consegnare o
spedire al fornitore
una dichiarazione d'intento
con la quale attesta
sotto la propria responsabilità

- la sussistenza dello status
- e chiede di fornire
beni e servizi
" IN SITUAZIONE D'IMPORTAZIONE"

NOVITA'

dal 2015 tutto in
modalità telematica
febbraio ~~(12.02.2015)~~ 12.02.2015